

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI TORINO

*Sezione lavoro*

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

\*\*\*\*\*

Per: il sig. **Manuela Giulia MARTANO** (C.F. MRTMLG79R50F335J) nata a Moncalieri (TO) il 10.10.1979 ed ivi residente alla Via Bagetti Pietro n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. **Matteo RICCHIUTI** (C.F. RCCMTT83E02L628N) e dall'Avv. **Francesco Paolo ZANGARI** (C.F. ZNGFNC78E16L628T), entrambi del Foro di Vallo della Lucania, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, giusta procura rilasciata in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori in Vallo della Lucania alla Via A. De Hippolytis n. 15. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.matteoricchiuti@pec.it e avvfrancescozangari@pec.it)

*-ricorrente-*

*contro:* **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale di Trastevere n. 76/A (00153 - RM) domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino** (C.F. 80101970012), in persona del l.r.p.t., con sede in Torino (TO - 10129) alla Via dell'Arsenale n. 21 (indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. *ads.to@mailcert.avvocaturastato.it*)

*- resistente -*

*nonché nei confronti di*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE** (C.F. 97613140017), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Corso Vittorio Emanuele II (10121 - TO), domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino** (C.F. 80101970012), in persona del l.r.p.t., con sede in Torino (TO - 10129) alla Via dell'Arsenale n. 21 (indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. *ads.to@mailcert.avvocaturastato.it*)

*- ulteriore parte resistente -*

*e nei confronti di*

I docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Torino di II fascia per le classi di concorso A028 – - MATEMATICA E SCIENZE, pubblicate il 30.08.2022, e che hanno ricevuto nomine con contratti a tempo determinato, a seguito dei bollettini di conferimento incarichi pubblicati il 08/09/2022 (2° turno di nomine),

05/10/2022 (4° turno di nomine) e 12/10/2022 (5° turno di nomine), limitatamente a coloro ivi individuati con posizioni con punteggio e posizione inferiori a quelli del ricorrente (LAURA LEOTTA con punteggio di 45 e posizione 1132, per un contratto annuale presso la Casa Circondariale "Le Vallette" (TOMM71402E) e Alessio BELLINI con punteggio di 43,5 e posizione 1188, per un contratto annuale presso C.T.P. DISTRETTO 39 (TOCT71300A) e subordinatamente i nominativi di cui agli ulteriori bollettini 4 e 5 che hanno avuto contratti annuali su su spezzoni di 9 ore settimanali, con punteggi inferiori a quelli della ricorrente nella stessa scuola oggetto di sua preferenza ) come pure da nominativi e corrispondenti scuole e incarichi dettagliatamente elencati e specificati nell'allegato n. 10;

- ulteriori parti resistenti -

#### PREMESSA

1) La sig.ra Martano è docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per le seguenti classi di concorso: A015 - DISCIPLINE SANITARIE, A028 - MATEMATICA E SCIENZE), A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI, A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, nonché insegnante di sostegno per la scuola secondaria di I grado (ADMM) e per la scuola secondaria di II grado (ADSS), in quanto inserita nelle graduatorie GPS II Fascia - Sostegno incrociate;

2) Nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalla O.M. n. 112 del 06.05.2022 (art. 7) (*all.n.1*) e successivo avviso di cui alla Nota Ministero dell'Istruzione n. 18095 dell'11.05.2022 (*all.n.2*), l'istante, in data 31.05.2022, ha presentato istanza finalizzata all'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS di II Fascia, istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3.5.1999 n. 124, per le supplenze di scuola secondaria di I e II grado, nella Provincia di Torino (*all.n.3*);

3) La ricorrente, in data 08.08.2022, nei termini e nei modi prescritti dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 28656 del 01.08.2022 (*all. n. 4*), ha quindi presentato apposita istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione del/dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche o per spezzoni di orari, in relazione alle scuole ivi specificate, con riferimento alle classe di concorso summenzionate A015, A028, A031, A050 e ADSS, secondo le preferenze pure ivi specificate (*all. n. 5*);

4) a seguito della pubblicazione delle graduatorie GPS per la Provincia di Torino per scuole secondarie di I grado (MM) e di II grado (SS), la ricorrente è stata collocata in seconda fascia:

- in posizione 283 con punteggio 52,50, per la classe di concorso A015;
- in posizione 622 con punteggio 52,50, per la classe di concorso A031;
- in posizione 917 con punteggio 52,50, per la classe di concorso A050;

(come risulta dalla graduatoria GPS di II Fascia per la Provincia di Torino per scuole secondarie di II grado (SS), pubblicata il 30.08.2022, che si produce quale allegato n. 6, limitatamente alle classi di concorso summenzionate (così estratte per ragioni di spazio e di dimensione del file *.excel*, essendo comunque consultabile nella sua interezza sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte<sup>1</sup>)

- in posizione 510 con punteggio 76,50, per la classe di concorso A028 (come risulta dalla graduatoria GPS di II Fascia per la Provincia di Torino per scuole secondarie di I grado – MM, che pure si produce quale allegato n. 6);

5) successivamente sono stati pubblicati una serie di bollettini, per la convocazione e attribuzione degli incarichi in favore di persone aspiranti con punteggio e posizione inferiore alla ricorrente, quindi in pregiudizio della ricorrente e segnatamente come appresso specificato:

**a) SECONDO bollettino del 08.09.2022** (all. n. 7). Con tale bollettino sono state eseguite, in relazione alla classe di concorso A028, una convocazione in favore di LAURA LEOTTA con punteggio di 45 e posizione 1132, per un contratto annuale presso la Casa Circondariale "Le Vallette" (TOMM71402E), nonché una convocazione in favore di Alessio BELLINI con punteggio di 43,5 e posizione 1188, per un contratto annuale presso C.T.P. DISTRETTO 39 (TOCT71300A), come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 10

**b) QUARTO bollettino del 05/10/2022** (all. n. 8). Con tale bollettino è stata eseguita una convocazione in favore di GIULIA TANCORRE, in relazione alla classe di concorso A028 con punteggio di 39,50 e posizione 1294, per un contratto annuale/fino al fine servizio su spezzone orario di nove ore presso C.T.P. DISTRETTO 6 (TOCT70400G), come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 10.

---

<sup>1</sup><http://www.istruzioneepiemonte.it/torino/2022/08/30/nota-prot-10780-del-30-08-22-o-m-n-112-del-6-maggio-2022-pubblicazione-delle-graduatorie-provinciali-per-le-supplenze-per-il-personale-docente-ed-educativo-at-di-torino-a-s-2/>;

c) **QUINTO bollettino del 12.10.2022** (all. n. 9). Con tale bollettino è stata eseguita una convocazione in favore di LEDEZMA HURTADO JONATHAN RUBEN, in relazione alla classe di concorso A028 con punteggio di 39,50 e posizione 1301, per un contratto annuale/fino al fine servizio su spezzone orario di 9 ore presso C.T.P. DISTRETTO 6 (TOCT70400G), come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente, prodotto quale allegato n. 10;

6) quindi, a seguito della pubblicazione dei bollettini di conferimento di nomine (dal 08.09.2022 al mese di dicembre 2022), ad oggi, la prof.ssa Martano non è rimasta aggiudicataria di alcuna nomina relativa alle classe di concorso e alle sedi da ella indicate, doendosi riscontrare che, come sopra evidenziato e debitamente documentato, diversi docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua, hanno ottenuto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche nelle stesse sedi dal ricorrente indicate.

7) Come si specificherà pure *infra*, le sedi e i contratti assegnati ad altri docenti, con punteggio e posizione più bassi di quelli del ricorrente, pure evidenziati nei bollettini, sono compiutamente raggruppati ed elencati all'interno del documento **allegato n. 10**;

8) si segnala infine, che la ricorrente, anche in considerazione della illegittima mancata attribuzione dell'incarico annuale o fine alla fine delle attività didattiche di cui è causa, si è vista costretta ad accettare incarichi di supplenza breve con chiamata dalle graduatorie di istituto, di cui l'ultima presso l'Istituto Comprensivo BOSELLI a far data dal 09.01.2023 e sino al 09.06.2023, risolutivamente condizionato al rientro del titolare del posto, situazione questa, certamente non incompatibile con l'incarico annuale derivante dalle GPS di cui è causa, e che, come per ogni incarico di supplenza breve, potrà essere rifiutata legittimamente in favore di un contratto annuale oggetto di richiesta giudiziale, non solo perché costituisce una facoltà di legge (cfr. art. 14, comma 3, OM 112 del 2022), ma anche e soprattutto perché l'incarico annuale è richiesto con invocato provvedimento giudiziale.

\*\*\*\*\*

Ebbene tutto quanto sopra premesso e considerato, la mancata nomina della Prof.ssa Martano nella classe di concorso e per le sedi dalla stessa indicate nella Provincia di Torino, e quindi il mancato incarico mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato annuale, costituisce una illegittima compromissione dei diritti della ricorrente, la quale quindi

chiede che le venga riconosciuto giudizialmente il diritto ad essere assunta per l'intera annualità, disapplicati i bollettini di nomina GPS II fascia della Provincia di Torino come sopra richiamati, in ossequio alla graduatoria e alle preferenze e scelte rese, con ogni diritto consequenziale, nonché la richiesta di risarcimento del danno, e ciò per i seguenti:

#### MOTIVI

**I - DIRITTO DEL LA RICORRENTE AD ESSERE DESTINATARIA DI INCARICO ANNUALE IN RELAZIONE ALLA GPS DI SECONDA FASCIA PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO DELLA PROVINCIA DI TORINO – classe A028. ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DEL RICORRENTE.**

**a) Necessaria premessa. Normativa di riferimento e possesso dei requisiti.**

Con O.M. 116 del 06.05.2022<sup>2</sup> il Ministero dell'Istruzione – per quanto in questa sede rileva – ha previsto una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata, in quanto l'assegnazione degli stessi è affidata a un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

Come previsto da tale Ordinanza la stipula dei contratti a tempo determinato avviene subordinatamente alle immissioni in ruolo e all'assegnazione al personale docente di ruolo delle dotazioni organiche e comunque alle modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3.

Difatti il comma 4, del citato art. 2 testualmente prescrive che: *“In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti”*.

---

<sup>2</sup> Come previsto dall'art. 1, tale O.M. *“disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.

Il successivo comma 5 prevede che ai fini dell'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle summenzionate lettere a) e b) del citato comma 4, subordinatamente all'utilizzo delle GAE (e quindi in caso di incapacità ed esaurimento delle stesse), "si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3".

L'art. 3, da ultimo citato, ai commi nn. 1 e 2, espressamente prevede che prevede che: "1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale."

Il successivo comma 3 prevede che l'aggiornamento e i nuovi inserimenti in GPS, le posizioni e i punteggi e le precedenzae, sono determinati "sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2". Tale articolo 3, in sintesi, per quanto in questa sede rileva, prevede che:

- i titoli dichiarati dall'aspirante nell'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione;
- Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce. In relazione alla seconda fascia e alle classi di concorso di cui alla Tabella A (in cui rientra la ricorrente in relazione alla classe di concorso A-045), essa è costituita dai soggetti in possesso, alternativamente, di uno sei seguenti requisiti: possesso 24 CFU/CFA nelle materie pedagogiche, abilitazione su altra classe di concorso, precedente inserimento nella seconda classe di concorso (cfr. art. 3, comma 9, lett.b, sub. i).

Vengono poi richiesti quali requisiti generali tra cui la cittadinanza italiana (art. 6).

Ebbene, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente era (all'atto della domanda) ed è tutt'ora, come pure dichiarato nella domande allegate del 31.05.2022 e del 08.08.2022, in possesso di regolare titolo di accesso per le classi di concorso, nonché degli ulteriori titoli di ammissione e non, valutati ai fini del punteggio nonché i titoli di servizio dichiarati pure nella domanda del 31.05.2022 (cfr. all. 11).

Ad ogni buon conto, la valutazione sulla sussistenza dei titoli di accesso e valutativi e di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio è già stata positivamente eseguita dal Ministero e Ufficio scolastico residenti, in quanto la ricorrente è stata evidentemente e validamente inserito nelle graduatorie GPS di II fascia, con il corretto punteggio.

\*\*\*\*\*

Tanto evidenziato, con riferimento specifico alla procedura di nomina del docente da GPS II fascia si evidenzia ulteriormente quanto appresso.

L'istante, come documentato, ha presentato le istanze di inserimento/aggiornamento nella graduatoria GPS, in ottemperanza e nei modi previsti dall'art. 7 dell'OM 116 del 06.05.2022 e quindi mediante la procedura informatica.

In particolare, l'istante ha depositato l'istanza di aggiornamento/inserimento in GPS per la Provincia di Torino il 31.05.2022, quindi nel termine di cui all'avviso NOTA 18095 dell'11.05.2022, emessa in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022, indicando, tra le altre cose, come evidenziato, i titoli di accesso richiesti, i titoli di servizio e valutabili.

La ricezione da parte del sistema del M.I., e quindi l'invio entro i termini, sono attestati dalla presenza di un numero protocollo rilasciato sulla domanda e dalla data di presentazione ivi contenuta (cfr. *all.ti 3 e 5*).

Come previsto dall'art. 12 dell'OM in esame, il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene con modalità informatizzata. Ivi si specifica che hanno diritto a conseguire le supplenze *“esclusivamente gli aspiranti [...] che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero”*

L'art. 12, comma 3, prevede che *“Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”*. Il successivo comma 4 precisa i casi in cui debba considerarsi rinunciatario un aspirante, ovvero nel caso in cui non sia presentata l'istanza (di conferimento incarico) e *“la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”*, limitatamente alle preferenze non espresse. *“Pertanto, qualora*

*l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento"* (art. 12, comma 4)

Ebbene la prof.ssa Martano come evidenziato nelle premesse, ha fatto domanda di attribuzione dell'incarico di cui all'art. 12 citato entro il termine previsto, come da domanda che si allega, effettuando le preferenze per il tipo di contratto, per le sedi e tipologia di posto in relazione alla sua classe di concorso.

Da un esame di detta domanda non pare sussistono ragioni di esclusione o per le quali al ricorrente debbano essere preferiti aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi, come accaduto, se si considera che detti aspiranti sono stati preferiti proprio in relazione alle stesse ed identiche preferenze pure fatte dall'istante per la sede, il tipo di posto e classe di concorso.

**Non v'è motivo alcuno per quale si possa considerare legittimamente scavalcata la ricorrente!**

Ebbene, con riferimento agli incarichi attribuiti con i bollettini a far data dal 08.09.2022, quindi sin dal bollettino n. 2, e a seguire con i bollettini richiamati in premessa, lo scavalcamento della ricorrente è del tutto arbitrario e privo di giustificazione, e quindi errato ed illegittimo.

In particolare, la ricorrente è stata immotivatamente ed illegittimamente scavalcata dai nominativi e per le posizioni di cui alla tabella prodotta quale allegato n. 10 (e pure evidenziati nei bollettini allegati) e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente ricorso, e ciò con riferimento alla classe di Concorso A028.

Si potrà notare, infatti, non solo la posizione in graduatoria e il punteggio della ricorrente superiore a quello dei colleghi a cui è stato attribuito l'incarico, ma anche l'identità della scuola e della tipologia di contratto oggetto di preferenza da parte della ricorrente.

L'esclusione della ricorrente dalle attribuzioni dell'incarico annuale, sin dal 08.09.2022, come sarà specificato di seguito, appare essere quindi illegittima ed ingiustificata.

\*\*\*\*\*

Né tantomeno potrebbe essere considerata l'istante come rinunciataria per non aver inserito il tipo di posto, e ciò per una serie di concomitanti ragioni:

a) da un esame della norma di riferimento (art. 12, comma 4, OM citata), non pare siano state commesse omissioni e/o errori tali da inficiare la domanda di preferenza o da far considerare l'istante come rinunciatario.

Ivi è infatti specificato che costituisce rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto e, nel secondo periodo dello stesso comma, che *“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”*.

Dalla lettura della disposizione appare evidente che l'ipotesi di esclusione (rinuncia) debba essere limitata alle domande prive dell'indicazione di sede, di classe di concorso e di tipologie di posto, congiuntamente: circostanza evidentemente non ricorrente nel caso in esame.

b) In aggiunta, la mancata indicazione del Tipo di posto, da un lato, è coerente con la norma summenzionata in quanto per essere considerati rinunciatari devono essere omesse congiuntamente anche la sede e la classe di concorso, e dall'altro, si evidenzia che all'atto della compilazione on-line della domanda all'istante non era dato scegliere l'opzione riferita al tipo di posto: in effetti, esaminando la *“Guida Rapida - operativa”* (all. n. 25) messa a disposizione dallo stesso Ministero dell'Istruzione si afferma che la scelta del Tipo posto è limitata *“solo per la scuola dell'infanzia e primaria”*.

E' evidente che non può e non deve essere una tale circostanza impeditiva dell'attribuzione della nomina alla ricorrente.

## **II - Ulteriori profili di illegittimità della omessa attribuzione dell'incarico in favore della ricorrente.**

a) In ogni caso, si evidenzia inoltre come sia la giurisprudenza amministrativa che di merito evidenziando la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, ha tuttavia precisato che occorre assicurare, quali elementi di minima garanzia: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati

(cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020, Tribunale di Frosinone 11/02/2022, (ud. 11/02/2022, dep. 11/02/2022).

Nel caso di specie, tali elementi di garanzia non pare siano stati assicurati, emergendo invero che si è giunti alla pubblicazione dei vari bollettini di assegnazione di nomine senza che sia stato in alcun modo esplicitata la modalità concreta del criterio di attribuzione degli incarichi in base all'utilizzo dell'algoritmo e senza dare alcuna motivazione della scelta della attribuzione degli incarichi a docenti con punteggio in GPS inferiore ad altri docenti - la ricorrente - incontestabilmente aventi un maggior punteggio e che avevano richiesto la medesima sede.

**b)** D'altronde allo stato non sono comprensibili le ragioni per le quali l'istante non sia stata chiamata per l'attribuzione dell'incarico addirittura dopo alcune chiamate/bollettini che hanno visto lo scorrimento ulteriore della graduatoria.

Sarebbe evidente, infatti, la illegittimità dell'operato di parte resistente mediante il sistema informatico/algoritmo utilizzato, laddove dovesse emergere, come in realtà pare essere, che, nell'emissione dei bollettini non si sia ripartiti dal suo nominativo (quello del ricorrente) per i successivi turni di nomina per conferire ulteriori supplenze per disponibilità sopraggiunte per le medesime classi di concorso.

Anche sotto tale profilo la condotta e/o il funzionamento dell'algoritmo pare essere del tutto errato ed illegittimo.

### **III – RICHIESTA DISAPPLICAZIONE OM 112/2022.**

Come illegittimo, e quindi da disapplicare, è l'OM 112 del 2022, nella parte in cui all'art. 12, comma 11, dispone testualmente che *“Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”*.

Anche in questo caso tale disposizione pare limitare l'ambito di applicazione a chi volontariamente ha rinunciato all'assegnazione, e non a chi viene considerato rinunciataro (ipotesi che comunque si ripete non essere sussistente).

Ad ogni buon conto, tale disposizione si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e segnatamente con il **principio del merito** proprio delle procedure concorsuali che, come

affermato dalla giurisprudenza, impone di privilegiare criteri di selezione meritocratica. Come affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), *“il principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”*.

La norma in esame, difatti, si pone in posizione di evidente contrasto con il predetto principio che trova espressione nella Costituzione negli artt. 3, 51 e 97. Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante (che nella prima fase di attribuzione non aveva scelto la sede per la quale è stata data la nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede.

Ragion per cui, subordinatamente ai precedenti motivi si fa istanza affinché previa disapplicazione dell'OM n. 112 del 06.05.2022, venga dichiarata la illegittimità dell'operato dei resistenti, con conseguente attribuzione dell'incarico in favore della ricorrente.

In ordine all'illegittimo funzionamento dell'algoritmo delineato dall'OM citato e, segnatamente, in ordine alla illegittima preferenza nell'attribuzione dell'incarico in favore di chi ha un punteggio più basso, si è già pronunciato l'III.mo Tribunale di Torino con ordinanza cautelare del 09.12.2022 nonché anche il Tribunale di Velletri con ordinanza n. 5211 del 07.12.2022, i quali si sono espressi in ordine alla violazione del principio del merito derivante dal meccanismo errato di cui all'OM 112 del 06.05.2022 e relativo algoritmo.

#### **IV – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO E DELLA SEDE DI SPETTANZA DELLA RICORRENTE.**

Come in precedenza evidenziato, alla ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinataria dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori.

Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria, avrebbe comportato in favore della ricorrente, in primis, dell'attribuzione degli incarichi, negli istituti con i tipi di contratto/cattedra, indicati nella più volte richiamata tabella di cui all'allegato n. 10 (e come pure evidenziati nei bollettini allegati).

La docente aveva ed ha il diritto ad essere chiamata per un contratto con decorrenza dal 08.09.2022, cioè a decorrere dalla pubblicazione del secondo bollettino del 08.09.2022, e segnatamente, per la classe di concorso A028:

- per un contratto annuale presso la Casa Circondariale "Le Vallette" (TOMM71402E), che invece è stato assegnato (quando si è reso disponibile con il secondo bollettino) alla docente LAURA LEOTTA con punteggio di 45 e posizione 1112: infatti la ricorrente, con punteggio e posizione superiori, nella domanda delle preferenze del 08.08.2022 ha indicato la disponibilità per tale scuola - posto (numero d'ordine di preferenza in domanda: 3) per un contratto annuale.

- nonché, subordinatamente scorrendo sempre le disponibilità del secondo bollettino, presso C.T.P. DISTRETTO 39 (TOCT71300A), che invece è stato assegnato in favore di Alessio BELLINI con punteggio di 43,5 e posizione 1188, pure per un contratto annuale. Anche tale scuola – tipo di posto (annuale) erano stati indicati nella domanda come preferenza da parte dell'istante.

Nei successivi bollettini (il quarto e il quinto), pure si riscontrano n. 2 convocazioni in pregiudizio della ricorrente, come evidenziato nei bollettini allegati e nell'allegato n. 10, anche se con riferimento a contratti su spezzoni, ma comunque annuali o fino alla fine delle attività didattiche.

Si ribadisce che la lesione del diritto della ricorrente si è concretizzato con l'omessa chiamata a far data dal 08.09.2022, in relazione alla posizione/posto annuale presso "Le Vallette" (TOMM71402E), e che il riconoscimento giudiziale all'attribuzione di un posto deve essere parametrato a tale tipo di posto e alla correlata decorrenza, mentre per gli ulteriori scavalcamenti la domanda è da intendersi formulata in via subordinata.

Quindi, l'omessa chiamata per tale scuola e tipo di posto, in seno al bollettino del 08.09.2022, costituisce quindi il primo momento in cui si è avuta la lesione del diritto dell'istante, e così, via via, subordinatamente (nel caso in cui dovessero eventualmente emergere ragioni ostative all'assegnazione di detto posto), per i posti ulteriori assegnati in seno al medesimo bollettino nonché con i successivi bollettini (e corrispondenti decorrenze di chiamata), richiamati nelle premesse e debitamente specificati nell'**allegato n. 10** costituente parte integrante e sostanziale del presente ricorso, in quanto tutti riportanti, per gli stessi posti e scuole scelti dall'istante, un'attribuzione in favore di docenti con punteggio e posizione inferiori.

## VII – DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.

Alla luce di quanto evidenziato è evidente che l'illegittima condotta tenuta dal Ministero resistente ha determinato un danno alla ricorrente, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.

Alla ricorrente è stato impedito di prendere servizio a far data dal 08.09.2022, con contratto annuale, così pregiudicandone la posizione non solo sotto il profilo economico non avendo ricevuto la retribuzione commisurata all'intera annualità con decorrenza dalla data indicata, **ma altresì impedendole di maturare, sotto il profilo giuridico, il diritto al servizio che avrebbe dovuto prestare.**

In particolare, la ricorrente, previo accertamento del suo diritto ad essere destinataria di attribuzione di incarico annuale per le ragioni di cui è causa e conseguente condanna del Ministero all'attribuzione dell'incarico conseguente, in relazione a un contratto a tempo determinato annuale sulla c.d.c. A028) ha, quindi, diritto a vedersi riconosciuto, quanto appresso.

**a)** Il risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione lorda non percepita a far data dal 08.09.2022 (data del primo conferimento di incarico utile a soggetto con posizione peggiore) o comunque dalla eventuale differente data di decorrenza che sarà individuata dall'III.mo Giudicante (nel caso, in relazione ai bollettini successivi) e sino alla data di presa di servizio per effetto dell'invocato provvedimento giudiziale di attribuzione dell'incarico **annuale** o comunque (nel caso in cui non si pervenga per tempo alla presa di servizio del corrente a.s. in forza dell'invocata tutela giudiziale) sino al 31.08.2023 (trattandosi di incarico annuale) detratta la retribuzione netta percepita, in corso di percezione o che sarà percepita, per gli incarichi di supplenza breve dalle graduatorie di istituto, tra le quali l'ultima in essere dal 09.01.2023 al 09.06.2023 presso l'Istituto Scolastico Boselli di Torino (derivante dalla graduatorie di Istituto), per il quale ancora non sono stati liquidati stipendi ed emesse buste paga;

**b)** Sotto il profilo giuridico ed economico, il diritto al riconoscimento del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2022/2023, ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso A028.

**c)** Allo stesso modo, ed in ogni caso a prescindere dagli impieghi svolti, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio che le sarebbe stato assegnato nella misura che sarebbe

maturata alla data di decorrenza di cui sopra (08.09.2022) e sino all'attribuzione dell'incarico invocato con il richiesto provvedimento giudiziale sulla classe di concorso A028 o comunque fino al 31.08.2023, detratto l'eventuale punteggio già conseguito per effetto di incarichi di supplenza (siccome per la frazione di 10 giorni di dicembre non è maturato alcun punteggio) in essere, e comunque nei limiti dei 12 punti: in merito come previsto dall'allegato OM n. 112/2022, tabella A/4 (all. n. 1) – che, come detto, disciplina le supplenze da GaE, GPS e GI 2022/24 - per il **servizio specifico** (ossia prestato sulla classe di concorso o grado di istruzione, su posto comune o sostegno, per cui si procede alla valutazione) **sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, sino ad un massimo di 12 punti.**

La giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce la tutela risarcitoria in favore del lavoratore per il quale si accerti che l'assunzione era dovuta e, con particolare riferimento ai docenti, che qualora gli stessi siano stati "scavalcati", e ciò sia nella misura corrispondente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito, che con riferimento alla correlata progressione economica giuridica e al punteggio. La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, affermando che *"il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori"* (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n. 16665/2020). Segnatamente con riferimento alla giurisprudenza di merito, proprio con riferimento ai docenti, si è affermato che in presenza dell'obbligo d a carico della PA "di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria (...), deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c.". In tale senso si confronti anche Tribunale di Bari, sez. lavoro, sentenza 2340 del 2020, a mente della quale è stato affermato che "come condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione (fattispecie analoga nei suoi tratti essenziali alla presente) l'inadempimento del Ministero, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al Ministero l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare

usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 11737/2010). In particolare con la citata pronuncia di merito è stato riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito e al riconoscimento del servizio di insegnamento sulla classe di concorso sia ai fini economici che giuridici, per il periodo di riferimento in cui è stato impedito il servizio stesso.

#### **VIII – RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN VIA SUBORDINATA.**

Nella non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenga di non condannare il Ministero resistente all'attribuzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, per le ragioni di cui in narrativa, è evidente comunque che la ricorrente si è vista privata della possibilità di conseguire la retribuzione che legittimamente le sarebbe spettata nonché il punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere come sopra individuato (2 punti ogni 16 giorni con massimo 12 uniti annuali), detratti punteggi acquisiti per effetto di supplenze brevi a chiamata, nonché il riconoscimento del servizio per l'intero anno, sia ai fini economici che giuridici.

Sotto tale ultimo profilo, si precisa che ai sensi dell'art. 489, comma 1, del Dlgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico in materia di istruzione) *“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”*. Con interpretazione autentica resa dall'art. 11, comma 14 della legge n.124/1999, è stato specificato che *“il servizio di insegnamento non di ruolo (...) è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

Il diritto al riconoscimento dell'anno di servizio ai sensi dell'art. 489, comma 1. T.U. Dlgs. 297 del 1994, è ancor più necessario se si considera d'altronde che alla ricorrente potrebbe derivare un concreto pregiudizio per la partecipazione ai concorsi scuola futuri, se si considera che nei precedenti bandi viene richiesto quale requisito il servizio ininterrotto per tre annualità complete di servizio.

L'incarico provvisorio che ha ad oggi la ricorrente, sino al 09.06.2023, non le consente di conseguire l'intera annualità di servizio perché tale termine non coincide, tra l'altro, con il termine delle operazioni di scrutinio finale.

Quindi subordinatamente, e sempre previo accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto un incarico annuale come sopra specificato, si chiede che il Ministero resistente venga condannato:

- a risarcire la ricorrente in misura corrispondente alla retribuzione che le sarebbe dovuta/spettata per l'incarico annuale (dal 08.09.2022 al 31.08.2023), detratte le somme corrisposte e/o corrispondenti in ragione degli incarichi di supplenza avuti e/o in essere per l'a.s. 2022/2023 con chiamata da graduatoria di istituto;
- a riconoscere ed attribuirle il punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno (12 punti), detratti eventuali punteggi che saranno acquisiti per effetto della supplenza avuti e/o in essere per l'a.s. 2022/2023 con chiamata da graduatoria di istituto;
- a riconoscere, sia sotto il profilo economico che giuridico, il servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2022/2023, ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso A028.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso e considerato, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., la Prof.ssa Martano, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

#### CHIEDE

Che l'On.le Tribunale Ordinario di Torino - sezione lavoro - Giudice a designarsi, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente, ai sensi degli artt. 409 e ss c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

**A) previa eventuale disapplicazione dell'O.M. 116/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della Provincia di Torino come richiamati in premessa in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, nonché riassunte e riportate nella tabella allegato 10, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato **annuale** sulla classe di concorso A028, presso la Casa Circondariale "Le Vallette" (TOMM71402E) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 08.08.2022, in relazione alla classe di concorso A028,**

*coincidenti, o meno, con gli incarichi evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 10 del ricorso, con decorrenza dal 08.09.2022 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini e per l'effetto, previo accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.:*

*- **condannare**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato **annuale** sulla classe di concorso A028, presso presso la Casa Circondariale "Le Vallette" (TOMM71402E) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 08.08.2022, in relazione alla classe di concorso A028, coincidenti, o **meno**, con gli incarichi/istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 10 del ricorso, con decorrenza dal 08.09.2022 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini,*

*- **condannare** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e/o l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative,*

*- al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 08.09.2022 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente, **e sino** alla data di presa di servizio derivante dall'attribuzione del nuovo incarico per effetto della invocata tutela giudiziale, detratta la retribuzione netta che ha e/o avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di supplenza di docenza a tempo determinato ricevuti nell'a.s. 2022/2023,*

*- al riconoscimento ed all'attribuzione alla medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere per il periodo compreso tra le decorrenze di cui sopra e l'inizio del servizio che sarà conseguito per effetto della invocata tutela giudiziale (pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni), detratti*

eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi a tempo determinato ricevute nell'a.s. 2022/2023;

- al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2022/2023, ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso A028;

**C) IN SUBORDINE, per l'ipotesi in cui non venga riconosciuta la richiesta di attribuzione giudiziale del contratto, PREVIA** eventuale declaratoria di illegittimità dell'operato del Ministero resistente, per le ragioni di cui in narrativa, e **PREVIO ACCERTAMENTO** del diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato **annuale sulla classe di concorso A028, presso la Casa Circondariale "Le Vallette" (TOMM71402E) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 08.08.2022, in relazione alla classe di concorso A028, coincidenti, o meno, con gli incarichi evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 10 del ricorso, con decorrenza dal 08.09.2022 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini, con eventuale disapplicazione dell'OM richiamata e dei bollettini emessi in pregiudizio dell'istante come sopra specificato, e previo accertamento della responsabilità ex art. 1218 c.c. dei resistenti, CONDANNARE** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative:

- al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 08.09.2022 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente, **e sino** alla data del 31.08.2023 (per l'intera annualità), detratta la retribuzione netta che ha e/o avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di docenza a tempo determinato nell'a.s. 2022/2023,

- al riconoscimento ed all'attribuzione alla medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere per il periodo compreso tra il 08.09.2022, o comunque dalle decorrenze di cui sopra e sino al 31.08.2023, pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni e comunque nella misura massima di 12 punti, detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi nell'a.s. 2022/2023;

- al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2022/2023, ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso A028 a far data dal 08.09.2022 al 31.08.2023;

**D) condannare il Ministero resistente, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari".**

In via istruttoria, con riserva di integrare nei modi e tempi di legge, laddove necessario, si producono i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 con allegato A/4;
- 2) Nota Ministero dell'Istruzione dell'11.05.2022;
- 3) domanda di inserimento aggiornamento GPS del 29.05.2022 protocollata;
- 4) Nota Ministero Istruzione n. 28656 del 01.08.2022;
- 5) domanda GPS del 08.08.2022 Martano – preferenze debitamente protocollata;
- 6) graduatoria GPS II fascia per la Provincia di Torino pubblicata il 30.08.2022, limitatamente a classe di concorso 028;
- 7) bollettino n. 2 del 08/09/2022 pubblicato;
- 8) bollettino n. 4 del 05/10/2022 pubblicato;
- 9) bollettino n. 5 del 12/10/2022 pubblicato;
- 10) schema tabella riassuntiva delle posizioni con specificazione di sedi, tipo contratto e nominativi che hanno scavalcato ingiustificatamente il ricorrente;**
- 11) titoli di accesso valutativi e servizio (contratti, buste paga) vari della ricorrente;
- 12) Guida rapida – operativa pubblicata dal Ministero dell'Istruzione per l'inserimento della domanda – preferenze;
- 13) dichiarazione sostitutiva esenzione contributo unificato con unito documento di identità;
- 14) estratto contributivo;
- 15) ordinanza cautelare del Tribunale di Torino del 09.12.2022 e ordinanza cautelare del Tribunale di Velletri del 07.12.2022.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA  
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere destinataria di attribuzione di incarico annuale o fino alla fine delle attività didattiche, in relazione alle c.d.c. A028, con riferimento a incarichi già conferiti a personale docente con punteggio e posizioni inferiori di quelli della ricorrente, per effetto dello scorrimento non legittimo delle graduatorie provinciali supplenze (GPS) di II fascia della Provincia di Torino. Ciò implica che detto personale docente (indicato nella tabella allegato con n. 10 del ricorso e corrispondente a n. 2/4 docenti, pure evidenziati nei bollettini) appare essere controinteressato rispetto alla posizione dell'istante finalizzata in via principale a conseguire l'incarico ad essi docenti attribuito, benché con punteggio e posizione inferiore.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti destinatari di incarico di nomina a seguito dei bollettini di conferimento di nn. 2, 4 e 5 pubblicati dal Ministero dell'istruzione - U.S.R. per il Piemonte, incarico per il quale (a partire dal primo conferito con il bollettino n. 2 e così via) l'istante chiede giudizialmente l'attribuzione.

#### **RILEVATO**

**CHE** la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe di fatto impossibile in ragione non solo del numero dei destinatari, ma anche della difficoltà nello svolgimento dell'attività di rintraccio, se si considera che sono sconosciuti e difficilmente potranno essere conseguiti i dati anagrafici completi dei controinteressati e il loro indirizzo di residenza e/o domicilio, non essendo ricavabile aliunde;

**CHE**, oltremodo, l'attività di identificazione e di rintraccio e di successiva notifica a ciascuno dei controinteressati, si pone come eccessivamente gravosa per lo svolgimento del procedimento, determinando un aggravio dello stesso con potenziali rischi di allungamento dovuti a possibili rinvii d'udienza per difetti di notifica e/o di individuazione dei destinatari, con conseguente rischio di stallo per il procedimento;

**CHE** l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

**CHE** la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

CHE già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

CHE vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

CHE anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

#### **RILEVATO INFINE CHE**

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

#### **SI CHIEDE**

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie del ricorso, del decreto di fissazione udienza dell'allegato n. 10 contenente elenco specifico con nominativi di insegnanti che hanno scavalcato illegittimamente la ricorrente, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR per il Piemonte e/o del Ministero dell'Istruzione.

\*\*\*\*\*

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di valore ricompreso nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 pari ad € 1.000,00# e che il ricorrente dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore a quello stabilito dall'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e delle disposizioni transitorie, mediante dichiarazione sostitutiva di

certificazione allegata al presente atto con unito documento d'identità costituente parte integrante dello stesso.

Salvis iuribus.

Vallo della Lucania (SA) - Torino, li 04/02/2022

Avv. Matteo Ricchiuti

Avv. Francesco Paolo Zangari